

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars of varying sizes, arranged in a curved, upward-sloping pattern against a dark blue background.

# **CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA**

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

1600 Locke

- La teoria del diritto naturale, elaborata dal filosofo giusnaturalista Locke, affermava che nella natura di ogni essere umano sono insiti i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e alla proprietà.

1776

- La Dichiarazione dei diritti dell'uomo frutto della rivoluzione americana

1789

- La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino frutto della rivoluzione francese

**Gli uomini sono creati liberi ed uguali e restano liberi e uguali nei diritti**



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

1950 firma di un accordo tra diversi Stati che aderiscono al Consiglio d'Europa per tutelare i più importanti diritti fondamentali dell'uomo: **La Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU)**

Per la prima volta, i singoli individui hanno la possibilità di presentare ricorso ad un tribunale denunciare la sovranazionale per violazione di uno o più diritti in essa sanciti: **La Corte europea dei diritti dell'uomo**



# IV. IL SISTEMA NORMATIVO

## LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

### Genesi della carta

La Carta è stata elaborata, su mandato del Consiglio europeo di Tampere (15-1 ottobre 1999), da una **Convenzione** composta di 62 membri: 15 rappresentanti dei capi di Stato e di Governo degli Stati membri, 1 rappresentante del Presidente della Commissione, 16 membri del PE da questi designati, 30 membri dei parlamenti nazionali designati dagli stessi parlamenti nella misura di 2 per ciascuno, 2 rappresentanti della Corte di Giustizia e 2 rappresentanti del Consiglio d'Europa. La Convenzione ha adottato la Carta il 2 ottobre 2000.

Il 14 ottobre 2000 il Consiglio europeo di Biarritz ha deciso che la Carta fosse “proclamata”. La “**proclamazione**” è avvenuta a Nizza il 7 dicembre 2000 (la Carta è stata firmata dal Presidente di turno del Consiglio, dal Presidente della Commissione e dal Presidente del PE).

Seconda proclamazione a Strasburgo il 12 dicembre 2007. introdotta nel Trattato di Lisbona (art. 6 TUE), come Protocollo allegato ai trattati

Da un Unione economica e politica a un Unione di popoli: con il **Trattato di Nizza**, **proclamazione della Carta dei diritti fondamentali una summa tra le tradizioni costituzionali degli Stati membri e gli strumenti internazionali in primis la CEDU.**



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Da un Unione economica e politica a un Unione di popoli.

Con il **Trattato di Nizza**, proclamazione della Carta dei diritti fondamentali una summa tra le tradizioni costituzionali degli Stati membri e gli strumenti internazionali in *primis* la CEDU.



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Preambolo della Carta:

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda **sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà**; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della **diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale** degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la **libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento** (Segue)



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una **Carta**, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle **tradizioni costituzionali** e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal **trattato sull'Unione europea** e dai **trattati comunitari**, dalla **convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, dalle **carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa**, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della **Corte di giustizia delle Comunità europee** e da quella della **Corte europea dei diritti dell'uomo**.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

**Sei capi: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia**



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Capo I Dignità

- Articolo 1 - Dignità umana
- Articolo 2 - Diritto alla vita
- Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona
- Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
- Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato





# IV. IL SISTEMA NORMATIVO

## LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

### Capo II Libertà

- Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza
- Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
- Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale
- Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
- Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione
- Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione
- Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze
- Articolo 14 – Diritto all'istruzione
- Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare
- Articolo 16 - Libertà d'impresa
- Articolo 17 - Diritto di proprietà
- Articolo 18 - Diritto di asilo
- Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Capo III Uguaglianza

- Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge
- Articolo 21 - Non discriminazione
- Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica
- Articolo 23 - Parità tra uomini e donne
- Articolo 24 - Diritti del bambino
- Articolo 25 - Diritti degli anziani
- Articolo 26 - Inserimento dei disabili



# IV. IL SISTEMA NORMATIVO

## LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

### Capo IV Solidarietà

- Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
- Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque
- Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
- Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale  
Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale  
Articolo 35 - Protezione della salute  
Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale Articolo 37 - Tutela dell'ambiente
- Articolo 38 - Protezione dei consumatori



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Capo V Cittadinanza

- Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
- Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
- Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione  
Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti  
Articolo 43 - Mediatore  
Articolo 44 - Diritto di petizione
- Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno  
Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Capo VI Giustizia

- Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa
- Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
- Articolo 50 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Ambito di applicazione della Carta Art. 51

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.”



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Valore giuridico della Carta

Proclamata a Nizza nel 2000 come documento politico, e resa con il Trattato di Lisbona di eguale valore giuridico dei trattati (art. 6, par. 1 TUE)

Effetti diretti (Sentenza [Akerberg Fransson](#))



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### Art. 52 Portata e interpretazione dei diritti

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti (\*).

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. (\*\*) La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.”

- **Il livello di tutela può essere superato in *melius* da norme costituzionali**





## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

### Art. 6 TUE Rapporto UE CEDU

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. **L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.** Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto **principi generali.**



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### GLI ACCORDI CONCLUSI TRA STATI MEMBRI

#### ACCORDI TRA STATI MEMBRI

- *CONCLUSI prima dell'adesione*: se incompatibili con i Trattati → saranno abrogati dai Trattati per il principio della successione di leggi nel tempo.
- *CONCLUSI dopo l'adesione*: gli Stati membri, nel concludere gli accordi, sono sottoposti a due limiti:
  - 1) la materia non deve rientrare nella competenza esclusiva dell'UE
  - 2) l'oggetto dell'accordo non deve essere incompatibile con il diritto UE.



## IV. IL SISTEMA NORMATIVO

### GLI ACCORDI COCLUSI TRA STATI MEMBRI CON STATI TERZI

#### ACCORDI TRA STATI MEMBRI E STATI TERZI

L'art. 351 TFUE contiene una c.d. clausola di compatibilità (fa espressamente riferimento a tali accordi), affermando che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da accordi conclusi prima del 1958 e prima dell'adesione da parte di uno Stato.

Limite: diritti fondamentali.

Viene in rilievo nei **rapporti tra UE-Stati terzi-le altre organizzazioni internazionali**.

L'UE, dunque, è tenuta a rispettare gli obblighi e può esercitare i diritti derivanti dal diritto internazionale consuetudinario. Altrimenti avremmo un illecito internazionale.

Le norme di diritto internazionale vincolano l'UE solo nei confronti di soggetti terzi. Gli stati membri, dunque, non possono invocare tali principi nei loro rapporti reciproci.

